

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2526

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSANDRO, PAPA, MAZZARINO

Presentata il 20 maggio 1970

Istituzione della libera Università Dauna degli studi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che ha per oggetto la istituzione di una università degli studi a Foggia, mira a soddisfare una giusta esigenza di quell'importante capoluogo e della zona territoriale che ad esso naturalmente fa capo.

La provincia di Foggia conta una popolazione di 685.000 abitanti, ma verso Foggia gravitano anche zone limitrofe del Molise e della Basilicata, sicché si può calcolare che una popolazione di circa un milione di abitanti trova in Foggia, che è anche importante centro di comunicazioni ferroviarie, il suo naturale polo.

Già oggi la popolazione universitaria della provincia di Foggia ammonta a circa 6.000 studenti distribuiti fra le varie facoltà ma particolarmente numerosi nelle facoltà di economia e di magistero. È vero che a non grande distanza da Foggia (120 chilometri) esiste una grande università, quella di Bari, dove funzionano tutte le facoltà universitarie, ma è anche vero che detta università è sovraffollata (ha oltre 40.000 studenti) e gli studenti, specialmente in talune facoltà, come quelle di magistero e di economia, trovano assai difficile poter seguire, con necessario profitto, i corsi.

L'esigenza di una università a Foggia è stata anche riconosciuta dalla seconda Commissione di studio del comitato regionale pugliese per la programmazione economica, la quale nel luglio 1968, rilevato che la scuola

è premessa indispensabile dello sviluppo economico della regione pugliese, riconobbe fondate le ragioni per la costituzione in Foggia di un centro universitario.

Né vanno trascurate le ragioni storiche che ci ricordano come a Foggia, già ai tempi di Federico II, alcuni dotti ebrei costituirono una *Yeshivah* o università degli studi per svolgervi studi superiori.

E nel 1859 il consesso municipale ottenne dal Governo la fondazione di quattro cattedre universitarie presso il Reale collegio delle scuole pie (chimica e storia naturale, fisiologia, anatomia comparata, diritto e procedura penale). A tali cattedre se ne aggiunsero nel settembre dello stesso anno altre tre (medicina legale e pratica, patologia classica e ostetrica, diritto romano e patrio).

Ma con l'unificazione dello Stato e la nuova legislazione universitaria, tali cattedre vennero soppresse, con decreto del 1862, come vennero anche soppresse, analoghe cattedre esistenti a Bari e Lecce.

Va qui rilevato che mentre queste due ultime città hanno riottenuto i loro istituti universitari, Foggia ne è rimasta priva, subendo indubbiamente un danno.

La popolazione foggiana, conscia della necessità di una istituzione universitaria, ha preso l'iniziativa costituendo nel 1967 un libero istituto universitario di magistero, che ha funzionato in questi anni e che il 13 maggio 1969 con delibera del consiglio di ateneo

cambiava denominazione in Università Dauna degli studi, con la creazione di una facoltà di lettere.

Questa proposta di legge vuole andare incontro alla iniziativa accennata e dare soddisfazione alle esigenze indiscutibili di un'ampia zona territoriale che in una università riconosciuta dallo Stato troverà uno stimolo profondo al suo sviluppo economico e sociale.

Poiché una istituzione universitaria per essere realmente efficiente, per rispondere cioè adeguatamente al suo duplice compito di luogo di ricerca scientifica e di centro di preparazione alle varie professioni, ha bisogno di adeguate attrezzature (locali, arredi, biblioteche, laboratori, strumentazioni scientifiche) e di forze docenti esperte e preparate (professori, assistenti, tecnici laureati e diplomati), e poiché attrezzature e forze docenti non possono — anche prescindendo da ovvie considerazioni di natura finanziaria — aversi immediatamente per molte facoltà, la presente proposta si limita a prevedere per l'istituenda università due sole facoltà:

- 1) la facoltà di economia e commercio;
- 2) la facoltà di magistero.

Sono due facoltà cui corrisponde, come si è già accennato, il maggior numero di studenti dauni, che attualmente sono costretti a recarsi in altre università e particolarmente in quella di Bari dove proprio le più congestionate facoltà sono quelle di economia e commercio con 7.000 studenti e di magistero con ben 10.000 studenti.

Va tenuto presente inoltre che i giovani della provincia di Foggia non possono quotidianamente recarsi a Bari o Napoli e le strutture di queste università come ad esempio « case per studenti », non sono in grado di offrire loro la possibilità di essere ospitati anche se bisognosi.

La creazione di sole due facoltà iniziali non esclude che in prosieguo di tempo possano essere istituite anche altre facoltà secondo un piano graduale che assicuri la piena funzionalità delle facoltà stesse. Un'università libera riconosciuta dallo Stato, limitata per ora a due facoltà di cui una già istituita, potrà funzionare in modo efficiente, ciò che non accadrebbe se si volessero istituire anche altre facoltà, più bisognose di quelle dianzi indicate, di personale tecnico e di attrezzature scientifiche costose.

Onorevoli colleghi, ci sembra che la istituzione di una università in Foggia limitata per ora a due facoltà che rispondono alle più pressanti esigenze della popolazione studentesca della provincia e delle zone limitrofe sia un doveroso provvedimento, rispondente ad una giusta aspirazione di popolazioni laboriose che vedono in un istituto di alta cultura un fondamentale strumento per il loro progresso economico e civile.

La limitazione iniziale a due facoltà è garanzia di efficiente funzionalità della nuova università che assolverà adeguatamente i suoi compiti di ricerca scientifica e di preparazione professionale.

Raccomandiamo, pertanto, un sollecito esame della presente proposta e la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La « Università Dauna degli studi » di Foggia, promossa con atto pubblico in data 22 dicembre 1967, è riconosciuta come università libera.

Essa ha grado universitario, personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme, approvate con regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

La « Università Dauna degli studi » di Foggia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio di uffici e professioni richiedenti studi nelle discipline in essa insegnate.

La « Università Dauna degli studi » è articolata nelle facoltà di magistero e di economia e commercio. La facoltà di magistero comprende i corsi di laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere e il corso di diploma per la vigilanza scolastica nelle scuole elementari; la facoltà di economia e commercio il corso di laurea in economia e commercio.

I corsi di laurea hanno la durata quadriennale. Fa eccezione il corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che ha durata triennale.

ART. 3.

L'Università ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Per l'ammissione ai vari corsi di laurea valgono le norme di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

ART. 4.

Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, la « Università Dauna degli studi » di Foggia è provvisoriamente retta da un comitato tecnico nominato dal Ministero della pubblica istruzione e composto da un rappresentante del Ministero e da due designati dai professori ufficiali della Università in seduta plenaria.

ART. 5.

La « Università Dauna degli studi » di Foggia conferisce la laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere e il diploma di vigilanza nelle scuole elementari per la facoltà di magistero, in economia e commercio per la facoltà di economia e commercio.

ART. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato sottoporrà al Ministero della pubblica istruzione lo statuto della « Università Dauna degli studi » di Foggia accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni generali sulle università e istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 7.

Per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 sarà stipulata una convenzione tra l'Università e la Banca popolare di Apricena, con sede legale in Apricena; quest'ultima è autorizzata ad assumere relativo impegno per venti anni tacitamente rinnovabile, per l'ammontare massimo di 100 milioni annui.